COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 5.9.2006
COM(2006) 488 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo a talune misure restrittive nei confronti del Libano

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

(1) L'11 agosto 2006, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1701 (2006) relativa al Libano. Il Consiglio di sicurezza ha deciso che tutti i membri dell'ONU avrebbero applicato un embargo sulle armi, unitamente alle misure connesse, nei confronti del Libano, per consentire al governo libanese di esercitare la piena sovranità su tutto il territorio del paese.

(2) Per attuare l'embargo sulle armi di cui alla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Consiglio sta preparando la posizione comune 2006/.../PESC, che prevede un'azione della Comunità onde attuare determinate misure restrittive.

(3) Il divieto di fornire al Libano assistenza tecnica e finanziaria pertinente ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armi e materiale connesso, di cui alla posizione comune 2006/.../PESC, rientra nel campo di applicazione del trattato e non può essere applicato sulla base della legislazione comunitaria vigente.

(4) La Commissione propone di attuare queste misure nella Comunità mediante un nuovo regolamento del Consiglio.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo a talune misure restrittive nei confronti del Libano

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2006/…/PESC, che vieta di vendere e fornire armi e materiale connesso, nonché di prestare servizi connessi, a entità o persone stabilite in Libano[1],

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

(1) Il .. settembre 2006, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/…/PESC, che vieta di vendere e fornire armi e materiale connesso, nonché di prestare servizi connessi, a entità o persone stabilite in Libano, per attuare l'embargo sulle armi e le misure connesse istituiti dalla risoluzione 1701(2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa al Libano.

(2) La posizione comune vieta, fra l'altro, di fornire assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo.

(3) Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantire la loro applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4) È opportuno abilitare le autorità competenti a concedere autorizzazioni per la fornitura di assistenza alle forze armate appartenenti alla Forza provvisoria delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) e, previa notifica al governo del Libano dell'intenzione di concedere un'autorizzazione, alle forze armate della Repubblica libanese.

(5) Occorre inoltre abilitare, decidendo caso per caso, le autorità competenti a concedere autorizzazioni per la fornitura di assistenza, quando tale fornitura sia stata autorizzata dal governo del Libano, tenendo conto delle risoluzioni 1559(2004) e 1680(2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nonché di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti.

---

[1] GU L […] del […9.2006], pag. […].
[2] GU C […] del […], pag. […].

(6) Per motivi di opportunità, la Commissione deve essere autorizzata a modificare l'allegato del presente regolamento.

(7) Il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. "assistenza tecnica": qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico, che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende l'assistenza orale;

2. "territorio della Comunità": i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 2

È vietato:

(a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti in Libano, o destinati a essere utilizzati in Libano;

(b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armi e materiale bellico, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona, entità od organismo del Libano, o per un uso in questo paese;

(c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere le operazioni di cui alle lettere a) e b).

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:

   (a) la fornitura di assistenza tecnica pertinente ad attività militari, armi o materiale connesso, a condizione che:

(i) i beni a cui si riferisce l'assistenza vengano utilizzati o siano destinati ad essere utilizzati dall'UNIFIL nello svolgimento della sua missione e che

(ii) i servizi siano prestati a forze armate che appartengono o apparterranno all'UNIFIL;

(b) la fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, a condizione che:

(i) il finanziamento o l'assistenza finanziaria siano forniti all'UNIFIL, alle forze armate di uno Stato che fornisce truppe all'UNIFIL o a un'autorità pubblica responsabile delle forniture alle forze armate di tale Stato, e che

(ii) le armi e il materiale connesso siano destinati ad essere utilizzati dall'UNIFIL o dalle forze armate dello Stato in questione distaccate presso l'UNIFIL.

2. In deroga all'articolo 2, e previa notifica al governo del Libano, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:

(a) la fornitura alle forze armate della Repubblica libanese di assistenza tecnica pertinente ad attività militari, armi o materiale connesso, nonché di finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, purché il governo del Libano non sollevi obiezioni;

(b) la fornitura a qualsiasi persona, entità o organismo, in Libano o in un qualsiasi altro paese, di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad armi o materiale connesso presenti in Libano o destinati ad essere utilizzati in Libano, a condizione che:

(i) i servizi non vengano prestati, direttamente o indirettamente, a una delle milizie di cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto il disarmo nelle risoluzioni 1559(2004) e 1680(2006),

(ii) le autorizzazioni siano concesse caso per caso,

iii) il governo del Libano abbia comunque autorizzato la prestazione dei servizi alla persona, all'entità o all'organismo in questione. Qualora il governo del Libano autorizzi una fornitura o un trasferimento specifici di armi specifiche o di materiale connesso a una persona, a un'entità o a un organismo, si può considerare che tale autorizzazione comprenda anche la fornitura alla persona, all'entità o all'organismo in questione di assistenza tecnica pertinente alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni in oggetto.

3. Le autorità competenti degli Stati membri possono concedere le autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 solo prima dello svolgimento delle attività per cui sono richieste.

Articolo 4

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme o alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 5

La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 6

1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali modifiche a tali norme.

Articolo 7

Il presente regolamento si applica:

(a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

(b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

(c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio della Comunità;

(d) a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;

(e) a tutte le persone fisiche o giuridiche, entità o organismi, per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all'interno della Comunità.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

ALLEGATO

Elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 3

(da completare da parte degli Stati membri)

BELGIO

REPUBBLICA CECA

DANIMARCA

GERMANIA

ESTONIA

GRECIA

SPAGNA

FRANCIA

IRLANDA

ITALIA

CIPRO

LETTONIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

MALTA

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

PORTOGALLO

SLOVENIA

SLOVACCHIA

FINLANDIA

SVEZIA

REGNO UNITO

COMUNITÀ EUROPEA

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC.

Unità A.2. Gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti

CHAR 12/45

B-1049 Bruxelles

Tel. (32-2) 299 11 76/295 55 85

Fax (32-2) 299 08 73